



TRIBUNALE DI PAVIA

Conc. 19/13
Crou = 40/14
Rep = 163/14

Fab. Cesare

Il Collegio, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:

dott. Giampiero Serangeli Presidente
dott. Andrea Balba Giudice
d.ssa Antonella Caterina Attardo Giudice relatore

sentita la relazione del giudice relatore, ha pronunciato il seguente:

DECRETO

nel procedimento nr 19/13 RG Conc Prev, promosso da **Satinox Tubi Inox s.p.a.** (CF 05890770158), con sede legale in Vigano di Gaggiano, via dell'Industria 6, in persona del legale rappresentante dott. Oscar Sottocornola (CF STTSCR72B03F133W), nato a Merate il 3.2.1972, rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Cesare, con studio in Milano, via Cosimo del Fante 16, domiciliata presso l'avv. Stefano Secli, con studio in Vigevano, p.zza Vittorio Veneto 5.

Premesso che:

Satinox Tubi Inox s.p.a. depositava, ai sensi dell'art. 160 LF, in data 14.8.2013, ricorso ai sensi dell'art. 161 co 6 LF; in data 13.1.2014 depositava proposta e piano di concordato preventivo, di carattere liquidatorio.

Il Tribunale, esaminati la proposta di concordato preventivo, e relativo piano; convocati i contraenti dei contratti di cui, contestualmente al deposito del piano e della proposta, la ricorrente ha chiesto lo scioglimento all'udienza del 19.2.2014; sentita la ricorrente a chiarimenti all'udienza del 26.2.2014;

ritenuto che la proposta debba considerarsi tempestiva, essendo il deposito della stessa intervenuto entro il termine stabilito dal Tribunale con provvedimento in data 12.9.2013;

ritenuto che, dalla documentazione agli atti, emerge che la domanda risponde alle condizioni richieste dall'art. 160 LF, in quanto la ricorrente esercita attività di produzione e distribuzione di tubi di acciaio (cfr. visura CCIAA in atti), supera le soglie dimensionali fissate dall'art. 1 LF (cfr. bilanci relativi agli esercizi 2010, 2011, 2012, agli atti) e versa in stato di crisi (situazione patrimoniale al 31.8.2013);

rilevato quanto segue:

la **Satinox Tubi Inox s.p.a.** ha proposto un piano concordatario che prevede la liquidazione di tutte le attività, con destinazione del ricavato a favore della massa dei creditori.

Ha previsto il pagamento integrale delle prededuzioni e dei crediti dei creditori privilegiati, con l'eccezione del creditore ipotecario Mediocredito Italiano, che verrà soddisfatto nella misura complessiva dell'84%. A tal fine la società ha depositato attestazione ai sensi dell'art. 160 co. 2 LF, secondo la quale la soddisfazione di tale creditore in caso di liquidazione

Handwritten signature

fallimentare non risulterebbe più ampia di quella ottenibile nel contesto della procedura concordataria. La ricorrente ha previsto altresì la soddisfazione dei crediti dei creditori chirografari, suddivisi in 7 classi, in misura variabile, ma comunque superiore almeno al 7%. In particolare le classi risultano così composte (cfr. pag. 15 del ricorso):

- 1) classe 1: creditori chirografari bancari (soddisfazione prevista: 7%)
- 2) classe 2: creditori in virtù di contratti di leasing di beni strumentali (indennizzo e debito pregresso) (15,0%)
- 3) classe 3: creditore Leasint (indennizzo per risoluzione del contratto di leasing relativo a impianti fotovoltaici) (55,3%)
- 4) classe 4: leasing immobiliare Locafit (indennizzo) (14,5%)
- 5) classe 5: leasing immobiliare MPS (indennizzo) (85,3%)
- 6) classe 6: altre banche ed istituti finanziari (9,6%)
- 7) classe 7: fornitori e altri creditori commerciali (10,3%)

La debitrice si propone di giungere a tale risultato principalmente attraverso la cessione di partecipazioni in altre società, la riscossione dei crediti, la cessione degli immobili di proprietà e di beni mobili strumentali, la cessione degli impianti fotovoltaici di proprietà, la cessione delle convenzioni del Gestore per i Servizi Elettrici (GSE) riferibili agli impianti fotovoltaici a disposizione della società, la cessione del magazzino e l'utilizzo delle disponibilità liquide esistenti.

La società ricorrente intende vendere i beni immobili di proprietà, escludendo espressamente il ricorso a aste competitive (pag. 8 all. 18). I beni immobili sono stati oggetto di perizia estimativa del valore, con abbattimento prudenziale dei valori riportati nel piano concordatario al fine di riflettere le difficili condizioni del mercato immobiliare, con particolare riferimento agli immobili industriali.

E' prevista altresì la liquidazione del magazzino e dei beni mobili strumentali.

La ricorrente intende inoltre cedere le convenzioni con il Gestore per i Servizi Elettrici (GSE) contestualmente alla cessione degli impianti fotovoltaici di proprietà e di quelli attualmente disponibili in virtù di contratti di leasing. Le convenzioni infatti costituiscono asset importante nell'equilibrio finanziario del piano e tramite tale cessione, coordinata in alcuni casi con la cessione di altri beni e in altri con la restituzione di beni immobili in leasing, verranno parzialmente soddisfatti alcuni dei creditori.

La ricorrente ha chiesto, contestualmente al deposito del piano e della proposta concordatari, lo scioglimento di alcuni contratti, ai sensi dell'art. 169 bis LF; la ricorrente ha richiesto che la decisione del Tribunale su tale scioglimento intervenisse prima del 28.2.2014; infatti lo scioglimento dei contratti comporta il venir meno dell'obbligazione per la ricorrente di pagare i corrispettivi contrattualmente stabiliti ai contraenti, con previsione di indennizzo da pagarsi come credito chirografario, e assicura la fattibilità finanziaria del piano concordatario. L'esperto attestatore ai sensi dell'art. 160 co 3 LF ha confermato la fattibilità del piano a condizione che la società ricorrente cessi di pagare i corrispettivi relativi ai contratti di cui si è chiesto lo scioglimento, al più tardi il 28.2.2014.

Il Tribunale, avendo ritenuto condivisibile l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale l'autorizzazione allo scioglimento dei contratti in corso di

esecuzione nell'ambito del concordato preventivo deve contemperare l'interesse del debitore con quello della controparte contrattuale, alla quale deve essere, tra l'altro, riconosciuto il diritto di esporre in contraddittorio le proprie eventuali ragioni di opposizione all'accoglimento della richiesta (Tribunale di Monza, 21.1.2013; Tribunale di Novara, 27.3.2013; Tribunale di Piacenza, 5.4.2013; Corte d'Appello di Venezia, 20.11.2013; etc.), ha fissato udienza in data 19.2.2014 per l'audizione delle parti, convocando i contraenti, identificati nella memoria depositata dalla ricorrente in data 13.2.2014 come segue:

- 1) Aspasiel srl con socio unico (PI 11299100153): sede legale in Terni Viale B. Brin 218 – PEC: aspasiel@pec acciaitermi.info.
Un contratto di assistenza software (cfr. doc. 20a allegato alla proposta).
- 2) BNL spa Gruppo BNP Paribas (PI 09339391006): sede legale in Roma via V. Veneto 119 – PEC: bnl@pec.bnlmail.com.
Un contratto derivati Interest Rate Swap (cfr. doc. 20b allegato alla proposta)
- 3) Intesa Sanpaolo spa (PI 10810700152): sede legale in Torino (10121) Piazza San Carlo 156 – PEC info@pec.intesasanpaolo.com.
Un contratto derivati Interest Rate Swap (cfr. doc. 20c allegato alla proposta).
- 4) Cariparma Spa (per esteso Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza S.p.A. – PI 02113530345): sede legale in Parma (43121) via Università, 1 – PEC segreteria generale@pec.cariparma.it.
Un contratto derivati Interest Rate Swap (cfr. doc. 20c allegato alla proposta).
- 5) BNP Paribas Lease Group Leasing Solutions s.p.a. (già Locafit Locazione Macchine Industriali spa - 00862460151): sede legale in Milano (20124) Viale della Liberazione 16/18 – PEC lease.groupspa@legalmail.it.
Un contratto di leasing immobiliare (cfr. doc. 20e allegato alla proposta) e due contratti di locazione finanziaria relativi ad attrezzature (cfr. docc. 20g1e20g2 allegati alla proposta).
- 6) MPS Leasing e factoring s.p.a. (PI 01073170522): sede legale in Siena (53100) via A. Moro 11/13 – PEC mpslf@postacert.gruppo.mps.it.
Un contratto di leasing immobiliare (cfr. doc. 20f allegato alla proposta).
- 7) Credit Agricole Leasing Italia s.r.l. (PI 09763970150): sede legale in Milano (20142) via Imperia 37 – PEC direzione generale-calit@actaliscerymail.it.
Due contratti di locazione finanziaria relativi ad attrezzature (cfr. docc. 20g3 e 20g8 allegati alla proposta).
- 8) ICCREA Bancaimpresa s.p.a. (già Banca Agrileasing - PI 01122141003): sede legale in Roma (00178), via Lucrezia Romana 41/47 – PEC societario@pec.iccreabi.bcc.it.
Un contratto di locazione finanziaria relativo ad attrezzature (cfr. doc. 20g4 allegato alla proposta).
- 9) Unicredit Leasing s.p.a. (PI 04170380374): sede legale in Bologna (40138), via Rivani 5 - PEC corporateaffairs.unicreditleasing@legalmail.it.
Tre contratti di locazione finanziaria relativi ad attrezzature (cfr. docc. 20g5, 20g6 e 20g7 allegati alla proposta).
- 10) Mediocredito Italiano s.p.a. (già Leasint S.p.A fino al 31.12.2013 – PI 13300400150): sede legale in Milano (20121) via Cernaia 8/10 – PEC info@pec.mediocreditoitaliano.com.
Quattro contratti per impianti fotovoltaici (cfr. docc. da 20h1 a 20h4 allegati alla proposta) e quattro contratti di cessione del credito a garanzia di Leasint (cfr. docc. da 20i1 a 20i4 allegati alla proposta)

La ricorrente ha quantificato la somma dovuta, a titolo di indennizzo, ai creditori i cui contratti vengono sciolti e ha tenuto conto delle relative somme nel passivo concordatario e nella formazione delle classi. Nel caso del contratto di leasing immobiliare stipulato con MPS (classe quinta), ha previsto che gli impianti fotovoltaici, di proprietà della ricorrente, insistenti sull'immobile oggetto del contratto di leasing, vengano ceduti a MPS, insieme alla relativa convenzione con il GSE, con effetto dal 31 dicembre 2018. Inoltre il creditore MPS potrà alienare l'impianto a terzi al quinto anno dall'ammissione, restituendo alla ricorrente l'eventuale eccedenza rispetto alla percentuale di soddisfazione del credito di MPS (85,3%). La ricorrente si è riservata la facoltà di nominare un arbitratore ai sensi dell'articolo 1349 c.c., per verificare che il prezzo di vendita dell'impianto proposto da MPS sia corrispondente valore di mercato (cfr pagina 22 del ricorso).

Quanto alla contraente del contratto di leasing immobiliare Locafit, la ricorrente, oltre a chiedere lo scioglimento dello stesso, ha proposto di attribuire la convenzione dell'impianto fotovoltaico ubicato sopra l'immobile, con effetto dal 24° mese successivo al deposito del piano concordatario oppure alla data in cui il decreto di omologa diverrà definitivo, se tale data risulti successiva alla prima.

È prevista inoltre la cessione della convenzione relativa agli impianti fotovoltaici attualmente nella disponibilità della ricorrente in virtù di contratto di leasing finanziario stipulato con Leasint. A tale creditore la convenzione riferibile a ciascuno degli impianti finanziati verrà attribuita a partire dalla data in cui il decreto di omologa diverrà definitivo.

Il Tribunale, verificata la regolarità della notificazione ai contraenti del provvedimento di fissazione di udienza, e sentita la ricorrente sulle caratteristiche dei contratti e sulle ragioni specifiche per le quali se ne è chiesto lo scioglimento, si riservava sull'istanza all'esito della decisione sull'ammissione alla procedura concordataria.

A scioglimento di tale riserva, il Tribunale, ritenuto sussistere un interesse apprezzabile per la massa dei creditori nello scioglimento dei contratti sopraelencati, nel contesto della proposta e del piano concordatari, e in assenza di opposizione da parte dei contraenti, accoglie l'istanza di scioglimento dei contratti sopraelencati.

La ricorrente ha stimato il periodo complessivo per la liquidazione dei beni e la soddisfazione dei creditori in 60 mesi dal deposito della proposta.

Ha affermato che i creditori in prededuzione saranno soddisfatti entro ciascun periodo di riferimento in cui i crediti sorgeranno. I creditori privilegiati saranno soddisfatti entro il primo anno dall'omologazione del concordato, con l'eccezione di quei creditori privilegiati i cui crediti dovessero essere accertati successivamente. I creditori chirografari saranno soddisfatti a partire dal 12° mese successivo alla data in cui il decreto di omologa diverrà definitivo.

La relazione ex art. 161 LF, redatta dalla d.ssa Patrizia Riva, soggetto dichiaratosi munito dei requisiti di cui all'art. 28 LF, attesta la veridicità dei dati contabili esposti dalla società e la fattibilità del piano, oltre che una maggiore convenienza per i creditori rispetto all'ipotesi di liquidazione fallimentare.

L'attestatore ha dichiarato essere congruo e realistico il calendario di liquidazione delle attività e soddisfazione dei creditori.

La ricorrente ha stimato in ca. € 6.138.000,00 i costi di procedura, comprensivi del compenso del commissario giudiziale e del liquidatore giudiziale, con riferimento ai valori medi previsti nel DM 30/2012, e delle spese per la gestione amministrativa e operativa della liquidazione.

Il Tribunale, dato atto di quanto sopra, ritenuto che il deposito di cui all'art 163 L.F. debba consistere in una percentuale delle somme prevedibilmente necessarie per lo svolgimento della procedura fino all'omologa, rilevato che, in assenza di specifica istanza, il deposito deve essere stabilito nella misura del 50%, stabilisce che, entro 15 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, la ricorrente depositi la somma di € 3.060.000,00, pari al 50% ca. delle somme che la ricorrente ha affermato necessarie per spese di procedura.

Il pubblico ministero ha ricevuto comunicazione della domanda di ammissione al concordato preventivo ai sensi dell'art. 161 ult. comma LF ed ha espresso parere favorevole all'ammissione richiesta.

PQM

visti gli artt. 160 e ss. LF;

dichiara aperta la procedura di concordato preventivo di **Satinox Tubi Inox s.p.a.** (CF 05890770158), con sede legale in Vigano di Gaggiano, via dell'Industria 6, in persona del legale rappresentante dott. Oscar Sottocomola (CF STTSCR72B03F133W), nato a Merate il 3.2.1972.

Nomina giudice delegato la dott. Antonella Caterina Attardo.

Nomina Commissario Giudiziale l'avv. Mauro Zampollo e il dott. Filippo Bavagnoli, congiuntamente e con unico compenso;

Ordina la convocazione dei creditori per il giorno 17.4.2014 ore 14.30.

Stabilisce che, entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione del presente decreto, la società istante depositi presso la cancelleria di questo Tribunale la somma di € 3.060.000,00, pari al 50% ca. che si presumono necessarie per l'intera procedura; tale somma sarà versata su un conto corrente intestato alla procedura presso il Banco di Desio e della Brianza, filiale di Vigevano;

dichiara sciolti i contratti di cui a pag. 3 del presente provvedimento;

dispone che, a cura della cancelleria, il presente decreto sia comunicato al PM, all'istante e al commissario giudiziale entro 3 giorni dal deposito e pubblicato nei modi previsti dall'art. 166 LF.

Pavia, 26.2.2014

Il Presidente
(dott. Giampiero Surangeli)

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Napoli

DEPOSITATA IN
CANCELLERIA IL

3 MARZO 2014

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Napoli

E' copia conforme all'originale.

24 MAR. 2014

Vigevano,

L'Assistente Giudiziale
Fioranza SASSI

